



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Prot. 239/2020

Il Presidente

Agli Ordini degli Avvocati del Piemonte
Al Presidente Associazione Avvocati Amministrativisti
Al Delegato SIAA Piemonte
LORO SEDI

DIRETTIVA

Al fine di consentire l'esame delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (a pena di inammissibilità) al momento della relativa presentazione vanno allegati i seguenti documenti:

- Copia del documento di identità e codice fiscale dell'istante e dei familiari conviventi;
- Certificato stato di famiglia da cui si evinca la composizione del nucleo familiare, o autocertificazione contenente i dati dell'istante e del suo nucleo familiare convivente (v. modello allegato all'istanza).
- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata e di quella dell'anno precedente dell'istante e di ogni componente il nucleo familiare convivente. Qualora l'istante e /o i suoi familiari conviventi non fossero tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi perché incapienti dovrà essere presentata una autocertificazione attestante la suddetta condizione, nella quale dovrà comunque essere indicata l'esistenza e l'eventuale importo dei redditi esenti IRPEF o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (art. 76, c.3, DPR 115/2002);
NB: 1) non è sufficiente la presentazione dell'ISEE se non accompagnata dall'autocertificazione di cui sopra; 2) l'autocertificazione deve essere precisa e puntuale circa gli importi di reddito prodotti (v. modello allegato all'istanza);

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Via Confienza n. 10 - Torino - c.a.p. 10121 - Telefono centralino 011.5576411 - Fax 011.5576462

Email v.salamone@giustizia-amministrativa.it; p.e.c. tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Si rammenta nuovamente che i redditi rilevanti ai fini dell'ammissione sono quelli prodotti sia dall'istante sia dai familiari conviventi inseriti nello stato di famiglia (art. 76, c.2, DPR 115/2002).

Nelle ipotesi in cui l'istante sia un cittadino non italiano (comunitario e/o extracomunitario), i redditi (da lavoro dipendente e/o autonomo, finanziari e/o immobiliari) prodotti all'estero devono essere certificati dal consolato competente (art. 79, c.2, DPR 115/2002) e non è ammessa autocertificazione; la testè richiamata certificazione dovrà essere allegata all'istanza.

- Certificato del casellario giudiziale o autocertificazione inerente l'esistenza o meno di condanne penali con sentenza definitiva; dovrà essere fatta espressa menzione dei reati di cui agli artt. 76 co. 4 bis e 91 co. 1 lett a), DPR 115/2002 (v. modello allegato all'istanza);
- Dichiarazione contenente l'espreso impegno a comunicare eventuali variazioni che dovessero verificarsi, nel corso e per tutta la durata del processo, e inerenti il casellario giudiziale e il reddito dell'istante e dei familiari conviventi;
- Copia del provvedimento impugnato e copia del ricorso o per lo meno un "riassunto" da cui si evincano i motivi di ricorso che si intendono dedurre.

La segreteria della Commissione in caso di incompletezza della domanda ha facoltà di richiedere l'integrazione a titolo di soccorso istruttorio prima di sottoporre l'istanza stessa all'esame della Commissione

Si allega modello di domanda di ammissione al patrocinio con autocertificazioni.

Confidando nella fattiva collaborazione da parte dei legali degli istanti si porgono distinti saluti.

Torino, 2 marzo 2020

Il Presidente
(Vincenzo SALAMONE)